

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 2004, n. 306 - Supplemento Ordinario n. 192

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Articolo 1 /1114

Comma 415-427 Modifiche per i concessionari della riscossione

415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le seguenti: "; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché";

b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono inserite le seguenti: "nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente, " sono inserite le seguenti: "la specie del ruolo, ";

b) all'articolo 19, comma 4 bis, le parole: "ad espropriazione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto";

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario".

418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante";

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3 bis".

419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla

notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante".

420. Le disposizioni del comma 417, lettera a), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005. (3)

421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. (8)

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (9)

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

[424. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.] (4)

425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

"Art. 75 bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore".

426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma. (1) (7)

426 bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (2) (7)

426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento. (5)

427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 30 settembre 2006. (6)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80, poi, modificato dall'art. 1, D.L. 17.06.2005, n. 106, è stato, poi, così modificato dall'art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005 e dall'art. 2, D.L. 30.09.2005, n. 203, come modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.

(2) Il presente comma prima inserito dall'art. 4, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80, è stato, poi, così modificato dall'art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 36, comma 2, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, così come modificato dall'art. 1, comma 5 ter, D.L. 17.06.2005, n. 106, convertito in legge dalla L. 31.07.2005, n. 156, con decorrenza 10.08.2005.

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 36, comma 2, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, così come modificato dall'art. 1, comma 5 ter, D.L. 17.06.2005, n. 106, convertito in legge dalla L. 31.07.2005, n. 156, con decorrenza 10.08.2005.

(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005.

(7) Ai sensi dell'art. 36 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modificato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008, le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dai seguenti commi e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 Settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 Settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(8) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.

(9) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.